

Rischi Tipici nell'utilizzo degli strumenti di pagamento

Assegno

L'utilizzo di **assegni bancari** comporta alcuni rischi che possono essere riassunti come segue:

- nullità del titolo in mancanza degli elementi essenziali sullo stesso (artt. 1 e 2 Legge assegni per gli assegni bancari; art. 83 Legge assegni per gli assegni circolari);
- mancato pagamento dell'assegno, per assenza di fondi o altra causa ostativa presso la Banca trattaria (ad es. mancanza di autorizzazione ad emettere assegni in capo al traente dell'assegno bancario, sequestro/pignoramento dei fondi, ecc.);
- smarrimento o furto dei moduli di assegno, contraffazione totale o parziale dei titoli una volta compilati (pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del libretto degli assegni e dei titoli una volta compilati);
- la possibilità di essere iscritti nella Centrale d'allarme interbancaria (CAI) nel caso di emissione di assegni bancari senza autorizzazione o in mancanza dei fondi sul conto corrente a valere del quale l'assegno è tratto;
- la possibilità di incorrere nelle sanzioni amministrative previste dalla normativa antiriciclaggio nel caso di emissione di assegni per importi pari o superiori a 1.000 euro senza l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- rischio controparte, il rischio cioè che la Banca non sia in grado di pagare la somma indicata sull'assegno circolare. Per questa ragione la Banca aderisce al sistema di garanzia tramite adesione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che assicura - nell'ambito dei depositi protetti - una copertura fino a 100.000,00 euro, sia al richiedente dell'assegno circolare (in caso di richiesta di rimborso dell'assegno stesso) sia al beneficiario che non abbia ancora incassato la relativa somma. Per ulteriori informazioni sui sistemi di garanzia dei depositi si rinvia all'Informativa generale per i depositanti (www.banconsulcia.it, Trasparenza - sezione Deposito Titoli e strumenti finanziari), nonché al sito web del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi www.fitd.it. La Banca è inoltre tenuta a costituire presso la Banca d'Italia una cauzione a fronte della circolazione dei suddetti assegni. Oltre tali garanzie, trova applicazione la disciplina sulla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "bail-in") con possibile riduzione o conversione in capitale del relativo credito, ai sensi del D. Lgs. 180/2015.

Carte di Credito

La **Carta di credito** presenta rischi che possono essere ridotti se il Titolare osserva alcune regole di prudenza e attenzione, cui è dedicato l'approfondimento nella sezione "Corretto utilizzo della Carta" del presente documento. I principali rischi sono:

- utilizzo fraudolento della Carta da parte di soggetti non legittimati, in conseguenza di: - smarrimento, furto, appropriazione indebita, falsificazione e clonazione della Carta;

- frode conseguente a transazioni effettuate incautamente da parte del Titolare su siti internet, in assenza di adeguate misure di sicurezza;
- variazione del tasso di cambio nel caso di utilizzo della Carta in Paesi con valuta diversa dall'Euro; - variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese di servizio) ove contrattualmente previste;
- pagamento di interessi passivi e di eventuali commissioni e/o eventuale revoca dell'autorizzazione all'utilizzo della Carta in caso di addebito delle spese sostenute su un conto di regolamento con saldo insufficiente. Esistono infine alcune circostanze a seguito delle quali la Carta può essere bloccata da parte dell'Emittente e risultare non fruibile. Ciò può accadere:
 - per motivi di sicurezza e tutela del Titolare, nel caso di errata digitazione del PIN, generalmente al terzo tentativo, e/o nel caso di sospetto utilizzo fraudolento da parte di terzi;
 - in caso di significativo aumento del rischio che il Titolare non sia in grado di ottemperare ai propri obblighi di pagamento;
 - in caso di irregolare utilizzo della Carta, inadempienza e/o ritardo nei pagamenti da parte del Titolare.

In tutti i casi in cui l'Emittente revoca la carta al Titolare i dati relativi alla carta e alle generalità del medesimo sono segnalati nella Centrale d'Allarme Interbancaria (CAI). In caso di furto, smarrimento o blocco per motivi diversi dal furto e dallo smarrimento della carta, l'Emittente segnala in CAI i dati relativi alla medesima.

L'iscrizione al CAI non comporta l'impossibilità di ottenere il rilascio di altre carte (tale scelta è lasciata ai singoli Emittenti) ma i soggetti segnalati possono incontrare difficoltà nell'ottenere ulteriori carte di pagamento.

In conformità alla normativa vigente, le predette informazioni potranno essere comunicate ad altre Banche Dati pubbliche e/o private, nonché agli archivi tenuti dalle Autorità competenti.

CORRETTO UTILIZZO DELLA CARTA UTILIZZO E CUSTODIA DELLA CARTA E DEL PIN

La Carta è personale e non deve essere ceduta a terzi. Il Titolare deve prestare la massima attenzione nella custodia della Carta e del PIN, nonché la massima riservatezza nell'utilizzo degli stessi. Quindi è importante:

- non comunicare a nessuno il proprio PIN;
- fare attenzione che nessuno possa carpire il PIN mentre viene digitato; - non farsi "aiutare" da terzi a digitare il PIN all'ATM o al POS;
- non perdere di vista la Carta al momento del pagamento e verificare che questa sia utilizzata dall'esercente solo per l'effettuazione della transazione;
- nel caso di blocco della Carta per errata digitazione del PIN, contattare subito l'Emittente per attivare tutte le misure previste; - non digitare il PIN per attivare dispositivi apri-porta dei Bancomat provvisti;
- digitare il PIN solo se e quando espressamente richiesto dall'apparecchiatura elettronica;

- non rispondere ad e-mail che richiedono dati personali, quali numeri di Carte, credenziali di accesso o simili;
- custodire la Carta con la massima diligenza;
- non conservare il PIN insieme alla Carta, né scriverlo sulla Carta stessa. Possibilmente memorizzarlo senza trascriverlo su supporto cartaceo o dispositivo elettronico conservati o trasportati assieme alla Carta;
- limitare i rischi di eventi fraudolenti, tenendo sotto controllo i prelievi/pagamenti effettuati attivando i servizi di notifica via SMS/e-mail;
- firmare sempre la Carta sul retro al momento in cui la si riceve. Il Titolare della Carta Principale è responsabile anche per le operazioni effettuate dai Titolari delle Carte Aggiuntive collegate alla Carta Principale.

UTILIZZO DELLA CARTA PER ACQUISTI SU SITI INTERNET


Sono sicuri i siti internet il cui URL è preceduto da "https" o che riporta il simbolo di un "lucchetto chiuso" accanto all'indirizzo nella barra di stato del browser o la presenza di apposito protocollo che protegge le trasmissioni dei dati.

Effettuare pagamenti online unicamente su siti internet che, oltre a presentare le caratteristiche sopra indicate, utilizzano un canale protetto di accesso o nell'ambito dei quali è presente il logo MasterCard Secure Code o Verified by Visa.


Il Titolare è tenuto ad attivare il servizio 3D Secure, il sistema di protezione che rende più sicuri gli acquisti sui siti internet abilitati al servizio.

COSA FARE IN CASO DI SMARRIMENTO O FURTO DELLA CARTA

In caso di smarrimento, furto, utilizzo indebito o non autorizzato della carta di credito o di eventuali carte aggiuntive e/o carte di debito, il Titolare deve comunicare immediatamente l'evento chiedendo il blocco della carta contattando telefonicamente:

- **NEXI S.p.A.**  per la carta di credito e/o debito emesse dalla società, i numeri da contattare sono i seguenti: 800.15.16.16 (dall'Italia), oppure +39.02.349.80.020 (dall'estero) +39 1 800 473 6896 (dagli USA). Potrebbero essere addebitate commissioni secondo quanto previsto dal piano tariffario del gestore telefonico utilizzato.

- **ALTRI CIRCUITI INTERNAZIONALI**

CIRCUITO	DALL'ITALIA	ALL'ESTERO
Mastercard 	800 870 866	USA: 1-800-307-7309


CIRCUITO	DALL'ITALIA	ALL'ESTERO
VISA 	800 819 014	USA: 1-800-847-2911

- **BANCOMAT S.p.A.** per la carta di debito, oltre al numero verde da tempo disponibile sul territorio nazionale (800.82.20.56), sono stati attivati, per 25 paesi esteri, i numeri sotto specificati, da utilizzare senza comporre ulteriori prefissi da qualunque telefono abilitato a chiamate internazionali. Il servizio è disponibile ogni giorno, 24 ore su 24, e non comporta alcun costo telefonico.

PAESE	N° VERDE	PAESE	N° VERDE	PAESE	N° VERDE
Argentina	003900398003027742	Francia	0800906772	Spagna	900993954
Australia	1800140714	Germania	08001815154	Svezia	020794393
Austria	0800295695	Gran Bretagna	0800969760	Svizzera	0800553405
Belgio	080072585	Grecia	00800391278620	Turchia	00800399078918
Brasile	00083977255	Irlanda	1800553914	Ungheria	0680011259
Canada	18003706780	Lussemburgo	08002387	USA-MCI	18003738584
Cipro	08095605	Norvegia	80011616	USA-AT&T	18003489906
Danimarca	80010101	Olanda	08000224493		
Finlandia	0800113970	Portogallo	800839908		

Per tutte le altre nazioni sono attivi i seguenti numeri telefonici ordinari, a carico del chiamante:
+39.045.80.64.686 o 39.02.60.843.768

- **CIRCUITO VIACARD**

CIRCUITO	DALL'ITALIA	DALL'ESTERO
Viacard – Telepass 	840 043 043	+39.055.5104219

È consigliabile tenere sempre a portata di mano i numeri di telefono istituiti dagli Emittenti e dai circuiti internazionali, attivi tutti i giorni 24 ore su 24 dall'Italia e dall'estero;

Denunciare lo smarrimento, il furto, l'utilizzo indebito o non autorizzato della carta alle Forze dell'Ordine e consegnare una copia della denuncia all'Emittente entro 48 ore dalla segnalazione o tenerla a disposizione dei predetti soggetti secondo quanto previsto dal contratto.

In caso di uso non autorizzato:

- se l'utilizzo avviene antecedentemente alla comunicazione del furto, dell'appropriazione indebita o dell'uso comunque non autorizzato della carta, possono essere addebitati al Cliente al massimo 50,00 € a meno che il Titolare abbia agito con dolo o colpa grave oppure non abbia adottato le misure di sicurezza idonee, nel qual caso egli potrà sopportare la totalità delle perdite subite;

- se l'evento è successivo alla comunicazione del furto, dell'appropriazione indebita o dell'uso comunque non autorizzato della carta, il Titolare non sopporterà alcuna perdita derivante dal predetto utilizzo della carta a meno che tale utilizzo non sia frutto di un comportamento fraudolento riconducibile al Titolare medesimo o alla mancata adozione delle misure di sicurezza idonee, con dolo o colpa grave del Titolare.

COSA FARE IN CASO DI SMARRIMENTO O FURTO DI UN ASSEGNO BANCARIO

Assegno con clausola "non trasferibile"

Stanti i limiti alla circolazione degli assegni al portatore (art. 49 del D. Lgs. n. 231/07 in materia di antiriciclaggio) questa è la ipotesi di gran lunga prevalente.

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di assegno emesso con clausola di non trasferibilità non si fa luogo ad ammortamento ma il prenditore ha diritto di ottenere un duplicato denunciando lo smarrimento, la distruzione o la sottrazione alla Banca e al traente dell'assegno.

Per la denuncia alla Banca può essere utilizzato il modulo presente in questa sezione.

Si consiglia invece una denuncia presso un organo di P. S. (Polizia o Carabinieri) nel caso di sottrazione o nel caso comunque si possa temere un uso illegittimo dell'assegno smarrito.

Quanto detto vale anche per il caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di carnet di assegni. La denuncia, sia con lettera semplice o con modulo della Banca che presso la P.S., andrà comunicata il prima possibile alla Banca che provvederà a porre il fermo al pagamento.

Assegno al portatore

In questa ipotesi, ormai divenuta residuale, per ottenere il pagamento di un assegno smarrito, sottratto o distrutto (che appunto non contiene la clausola "non trasferibile") occorre avviare la procedura di ammortamento.

La procedura prevede il deposito di un ricorso dinanzi al Presidente del Tribunale del luogo in cui l'assegno è pagabile il quale emette, qualora ne ricorrano i presupposti, un decreto di ammortamento da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Si tratta dunque di una procedura giudiziale al termine della quale viene dichiarata l'inefficacia dell'assegno smarrito, distrutto o sottratto e il beneficiario può ottenere il pagamento in virtù del decreto di ammortamento.

Sono fatti salvi i diritti del detentore in buona fede dell'assegno, il quale può proporre nei termini di legge opposizione presso il Tribunale che ha pronunciato l'ammortamento.